

**SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO  
PER L'ACCONTO DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO**

}

Regione del Veneto  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e  
Sport  
Direzione Beni, Attività culturali e  
Sport  
Canareggio, 168  
30121 VENEZIA

[beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it)

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 390 dell'08.04.2022 la Regione del Veneto ha approvato il Bando pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
  - la Regione del Veneto ha dato atto che la dotazione finanziaria complessiva dell'attuazione del Bando pubblico è pari a complessivi Euro 43.446.623,08 e che la predetta somma è stata assegnata alla Regione del Veneto con D.M. n. 107 del 18 marzo 2022 e che la gestione del Bando pubblico è demandata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ente strumentale della Regione del Veneto;
  - con Decreto n. 95 del 12.04.2022 la Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto ha provveduto ad apportare modifiche di natura non sostanziale al Bando pubblico, di cui alla DGR n. 390/2022, dando atto che il testo definitivo del Bando pubblico, che reca gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico in termini di requisiti di ammissibilità per i soggetti proponenti e per le tipologie di operazioni finanziabili, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e gli elementi caratteristici della procedura di selezione, è riportato nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale dello stesso DDR n. 95/2022;
- a) con Decreto n. 434 del 29 dicembre 2022, si è provveduto alla assegnazione delle risorse finanziarie al Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_ a titolo di contributo finanziario per la realizzazione dell'intervento, a valere sulla copertura finanziaria, per la somma di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
- b) la concessione e la revoca totale o parziale delle agevolazioni finanziarie, nonché le condizioni di ammissibilità delle spese, sono regolamentate nell'Atto d'obblighi, sottoscritto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) il Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_ (in seguito indicato per brevità "Contraente"), residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, con Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ (per le persone fisiche)

oppure

con sede legale in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,  
iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di codice  
fiscale \_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_ del Repertorio Economico  
Amministrativo (*per le imprese e le persone giuridiche*)

nell'ambito del Bando pubblico di cui al punto a) e con Decreto n. 434/2022 di cui al precedente punto b) è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie previste dalla DGR n. 390/2022 e dal DDR 95/2022 per la realizzazione del Progetto " \_\_\_\_\_", CUP \_\_\_\_\_, per il quale è stato assegnato un contributo complessivo massimo di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ a fronte di un costo totale di progetto pari ad euro \_\_\_\_\_; il contributo complessivo massimo è da rendere disponibile in n. 2 quote (la prima a titolo di acconto su SAL, la seconda a saldo dell'intera spesa rendicontata ammissibile;

- d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di acconto su SAL per fatture non quietanzate su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa o parte di essa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi ;
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ fino ad un massimo del 70% del contributo finanziario concesso;
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalle linee guida per la attuazione e rendicontazione dei progetti di cui al Bando pubblico in oggetto, approvate con Decreto della Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/03/2023;
- g) la Banca /Società di assicurazione/Società finanziaria \_\_\_\_\_(1) ha preso visione del progetto per la realizzazione dell'intervento, considerato ammissibile a finanziamento per effetto degli atti già citati in premessa e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca totale o parziale del contributo, così come riportate nella relativa normativa di riferimento;
- h) alle garanzie a favore della Regione del Veneto di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi s.m.i.;
- i) la Regione del Veneto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione del Veneto stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione del Veneto per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione del Veneto;
- j) la Banca /Società di assicurazione/Società finanziaria \_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità "Contraente"), residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, con Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ (per le persone fisiche)

oppure

La sottoscritta Impresa/Organizzazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di codice fiscale \_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_ del Repertorio Economico Amministrativo, domiciliata presso \_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_ (per le persone giuridiche), a mezzo dei sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;

nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_;

dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione del Veneto (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_ corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

## CONDIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di euro \_\_\_\_\_ erogata al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

### ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine

di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Decreto Dirigenziale di cui al precedente punto a), per tanto decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'“Ente garantito” (Regione del Veneto) alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e all'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca totale o parziale e l'“Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

#### ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca totale o parziale del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

#### ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ.

#### ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo di cui all'art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

#### ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti,

ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

\* \* \*

#### ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

#### ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Venezia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

\_\_\_\_\_  
Firma (3) (Firma (3) autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare

specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Surrogazione)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Firma (3)

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

(3) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.